

Comune
Albaredo Arnaboldi

REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE

INDICE

TITOLO I :Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento.

- Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento
- Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale
- Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Articolo 4. Ordinanze

TITOLO II - Fabbricati e cortili.

- Articolo 5. Fabbricati rurali
- Articolo 6. Prevenzioni antincendio
- Articolo 7. Scolo e stillicidio
- Articolo 8. Stalle e concimaie
- Articolo 9. Impiego di liquami e residui solidi urbani negli orti familiari
- Articolo 10. Spargimento di liquami zootecnici
- Articolo 11. Cani a guardia di edifici rurali - presenza di piccioni
- Articolo 12. Abbeveratoi per animali

TITOLO III - Strade interpoderali e vicinali

- Articolo 13. Tracciato di strade interpoderali e vicinali
- Articolo 14. Transito sulle strade
- Articolo 15. Manutenzione ed uso

TITOLO IV - Fossi e manufatti per le acque.

- Articolo 16. Pozzi
- Articolo 17. Distanze per fossi, canali e disposizioni per la vegetazione
- Articolo 18. Regimazione delle acque
- Articolo 19. Spurgo e pulizia di fossi e canali
- Articolo 20. Recisione di rami protesi e pulizia delle sponde
- Articolo 21. Canali ed opere consortili
- Articolo 22. Acque pubbliche

TITOLO V - Attraversamenti e rispetto dei fondi

- Articolo 23. Passaggio pedonale sui fondi privati
- Articolo 24. Passaggio con mezzi
- Articolo 25. Passaggio su fondi comuni
- Articolo 26. Sentieri panoramici
- Articolo 27. Sciami d'api e presenza di piccioni
- Articolo 28. Appropriazione di prodotti
- Articolo 29. Controllo su appropriazione di prodotti

TITOLO VI: Pascolo, Caccia e Pesca.

- Articolo 30. Ingresso e sosta greggi ed altro bestiame sul territorio Comunale
- Articolo 31. Pascolo degli animali
- Articolo 32. Attraversamento di centro abitato
- Articolo 33. Bestiame a soccida
- Articolo 34. Caccia e pesca

TITOLO VII - Attività agricole

Articolo 35. Principi generali

Articolo 36. Allevamenti

Articolo 37. Lavorazioni del terreno

Articolo 38. Uso dei cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine

Articolo 39. Erosione superficiale dei terreni

TITOLO VIII - Malattie e difesa delle piante coltivate.

Articolo 40. Difesa contro le malattie delle piante

Articolo 41. Danni da deriva

Articolo 42. Informativa per trattamenti in corso

Articolo 43. Contenitori di sostanze antiparassitarie

Articolo 44. Residui di coltivazioni

Articolo 45. Terreni ingerbiditi

Articolo 46. Organismi geneticamente modificati (OGM)

TITOLO IX - Malattie del bestiame e trasporto del letame.

Articolo 47. Obbligo di denuncia

Articolo 48. Malattie contagiose

Articolo 49. Animali morti per malattie infettive

Articolo 50. Igiene delle stalle

Articolo 51. Trasporto del letame

TITOLO X - Vincoli forestali e prevenzione incendi

Articolo 52. Abbattimenti alberi

Articolo 53. Prevenzione incendi

TITOLO XI - Controlli e sanzioni.

Articolo 54. Violazioni e loro accertamento

Articolo 55. Autorità competente a ricevere il rapporto

Articolo 56. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 57. Deroga.

Articolo 58. Risarcimento danno

Articolo 59. Entrata in vigore abrogazioni ed efficacia del regolamento

TITOLO I

Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento

Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio del Comune di Albaredo Arnaboldi.

Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità oltre a salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, l'ampia fruibilità dei beni comuni e dell'ambiente.

L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e agenti di Polizia Locale nonché, su incarico specifico del Sindaco, che ne definisce il ruolo, da personale comunale o esterno appositamente individuato per specifiche competenze tecniche e dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e della Provincia.

Articolo 4. Ordinanze

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/00, dal D. Lgs. n. 165/01 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Le ordinanze, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e delle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione. Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II

Fabbricati e cortili

Articolo 5. Fabbricati rurali

Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, può risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.

I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio dell'Unione Campospinoso Albaredo a cui il Comune di Albaredo Arnaboldi appartiene ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti

secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene.

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Le aree inedificate non possono essere lasciate in abbandono, ma devono essere soggette a manutenzione periodica per il decoro urbano. Gli edifici o parte di essi, in disuso che possono determinare inconvenienti di carattere igienico sanitario-ambientale o di sicurezza, devono essere adeguatamente recintate e sottoposte a periodica pulizia del verde e se necessario di disinfestazione.

Per prevenire eventuali occupazioni temporanee, o evitare pericoli di ordine statico, che possono compromettere la pubblica incolumità, gli edifici civili e rurali, in tali condizioni, devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione degli impianti e la creazione di opere che consentono di rendere impraticabili gli spazi pertinenti esistenti con tamponamenti in muratura o simile di porte e finestre.

Articolo 6. Prevenzioni antincendio

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili, rimesse con più di 9 motori agricoli.

Sono altresì soggetti alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi i depositi di sostanze esplodenti o infiammabili per uso agricolo.

I locali adibiti al deposito del fieno, di nuova realizzazione, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case rurali, nel rispetto della distanza tra fabbricati imposta dal vigente piano regolatore dell'Unione Campospinoso Albaredo.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi della Legge 26 Luglio 1965 n° 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla GU, n° 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 7. Scolo e stillicidio

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali di nuova realizzazione, devono avere adeguata pendenza, regolata in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc..

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma primo del presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo IV del presente regolamento.

Articolo 8. Stalle e concimaie

Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di concimaie o letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili, devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

Le concimaie o letamai, devono essere collocati a valle e lontane almeno 100 metri da corsi d'acqua, almeno 150 metri di raggio dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione o dalla Provincia, devono inoltre essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di almeno 50 metri e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

Le concimaie dovranno avere un muretto perimetrale di altezza fuori terra non inferiore a 1 metro, secondo le prescrizioni del vigente PGT dell'Unione Campospinoso Albaredo.

Non è assolutamente possibile raccogliere o accumulare il letame al di fuori delle concimaie salvo che per

operazioni di spargimento dello stesso nel qual caso si dovrà procedere all'interramento, mediante operazioni meccaniche, nel più breve tempo possibile.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia in riferimento agli allevamenti.

Articolo 9. Impiego di liquami e residui solidi urbani negli orti familiari

E' assolutamente proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi o qualsiasi altra coltura con acque luride di qualsiasi provenienza. E' altresì assolutamente vietato spargere sul terreno, o interrare, liquami o residui solidi urbani.

Articolo 10. Spargimento di liquami zootecnici

Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari durante tutto l'anno è vietato nel raggio di 50 metri dalle abitazioni. Lo spargimento dei liquami sul suolo agrario deve avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori; quando non vi siano colture in atto, il materiale organico dovrà essere immediatamente interrato mediante operazioni meccaniche. Lo spargimento dei liquami zootecnici è consentito esclusivamente per le aziende agricole insediate nel territorio comunale o in quello di comuni limitrofi previa comunicazione da inoltrarsi all'Ufficio Tecnico dell'Unione Campospinoso Albaredo, comunicando le date in cui si intende procedere all'effettuazione di tali operazioni allegando le eventuali autorizzazioni sanitarie quando necessarie.

Tale spargimento deve rispettare le date e gli orari previsti dal Regolamento di Igiene dell'ATS Pavia.

Articolo 11. Cani a guardia di edifici rurali – Presenza di piccioni

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano all'esterno.

I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare disturbo al vicinato.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia. L'attività dei cani da pastore impegnati per la guardia delle greggi, o del pascolo dei bovini, dovrà essere oggetto di informazione per il pubblico mediante l'affissione di cartelli, da installare nei pressi dei fondi ove è presente il bestiame, indicanti la presenza di cani in libertà.

Per tutto il resto bisogna attenersi al Regolamento disciplinante la presenza dei cani in aree urbane pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, nonché la loro detenzione all'interno dei cortili e/o giardini confinanti con tali aree approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 3 Marzo 2007, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21 Dicembre 2009.

E' vietato a chiunque fornire alimenti ai piccioni in tutto il territorio comunale; i proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici sono tenuti, a loro cura e spesa, a:

- rimuovere gli eventuali escrementi piume carcasse di piccioni presenti su proprietà private e pubbliche, terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da un'accurata pulizia e disinfestazione;
- mantenere puliti nel tempo tali luoghi ricorrendo, ove necessario, a posizionare opportuni dissuasori nei riguardi dei piccioni.

Ai proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici è consigliato in caso di ristrutturazione e di interventi di manutenzione straordinaria a:

- dotare a proprie cure e spese gli edifici di appositi dissuasori per piccioni che possono essere di tipo ad aghi metallici o impulsi elettrostatici;
- provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura o reti per impedire siti atti alla sosta e alla nidificazione dei piccioni.

Articolo 12. Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.

E' vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

TITOLO III

Strade interpoderali e vicinali

Articolo 13. Tracciato di strade interpoderali e vicinali

Le strade interpoderali e vicinali presenti sul territorio comunale sono soggette anch'esse al presente regolamento e devono essere carrabili e, comunque, di larghezza non inferiore mt. 2,50 per quelle già esistenti ad almeno mt. 3 per quelle di nuova realizzazione.

E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade interpoderali e vicinali, senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero patire dei danni.

La realizzazione di strade private è soggetta ad atti di pianificazione, nelle zone previste dallo strumento urbanistico o come previsti dall'ordinamento vigente. Nella realizzazione gli enti o i privati devono assicurare il rispetto delle disposizioni relative alle caratteristiche dimensionali e delle finiture previste per gli altri spazi pubblici urbani. Sono inoltre tenuti alla manutenzione periodica ed all'efficienza.

Articolo 14. Transito sulle strade

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente regolamento.

Analogo divieto e prescrizioni sono validi per i mezzi cingolati e/o pesanti di qualsiasi genere.

E' altresì vietato gareggiare con moto o fuoristrada transitando in modo difforme danneggiando il manto stradale.

Articolo 15. Manutenzione ed uso

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali e interpoderali di:

- a) tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- b) mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di

consolidamento ed eventuale inghiaimento. L'asfaltatura sarà concessa solo previo rilascio di autorizzazione ambientale comunale o, in ambito di area boscata, autorizzazione ambientale provinciale;

- c) mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;
- d) conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
- e) tenere costantemente funzionali le tombature ed i manufatti in genere realizzati e in attraversamento delle sedi stradali per la canalizzazione delle acque procedendo all'occorrenza alle necessarie operazioni di spurgo.

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade oggetto del presente titolo, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera, viene concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà.

Alla manutenzione delle strade interpoderali e delle strade vicinali provvedono i proprietari in misura proporzionale alle dimensioni dei terreni di proprietà di ciascuno serviti dalle strade stesse.

TITOLO IV

Fossi e manufatti per le acque

Articolo 16. Pozzi

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933, del D.Lgs 152/2006 T.U. Ambiente, del Regolamento Regionale n° 2 del 24/03/2006 e le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza.

Articolo 17. Distanze per fossi, canali e disposizioni per la vegetazione

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, da insinuarsi dalla sponda superiore come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la

distanza degli alberi è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice Civile (da art. 891 ad art. 896).

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; in ogni caso da un lato del fosso dovrà essere lasciato uno spazio di almeno quattro metri per il passaggio dei mezzi meccanici adibiti alla pulizia del fosso stesso.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro dalla linea di confine. (Art. 892 C.C.).

Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della Strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni, ecc.

Per la piantumazione e coltivazione dei pioppi dovrà essere rispettata la distanza di mt. 10 dalle strade statali, provinciali, comunali e interpoderali.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n° 2078/92 del 30.06.92 e secondo la classifica di appartenenza di reticolo idrico minore.

Su tutte le aree private del territorio del Comune di Albaredo Arnaboldi devono essere rigorosamente conservati gli arbusti che per rarità della specie o comunque per morfologia o vetustà risultino di particolare pregio e gli alberi aventi diametro del fusto misurati a cm. 150 di altezza dal colletto superiore a cm. 20 di specie autoctone quali querce, noci, frassini, aceri campestri ecc.

L'abbattimento di questi arbusti ed alberi può essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico dell'Unione Campospinoso Albaredo nel caso vi siano rischi di danni ai fabbricati, alle infrastrutture, al normale deflusso delle acque o interferenze con strutture e reti di servizio o siano in contrasto con norme del codice civile o codice della strada oppure nel caso vengano presentati progetti di ristrutturazione o realizzazione dell'area verde e in caso di pubblica utilità o interesse pubblico. In tali casi dovrà essere effettuato il reimpianto di pari numero di alberi di alto fusto con piante della stessa specie, se autoctona. L'Ente Locale potrà autorizzare la messa a dimora di un numero doppio di alberi rispetto a quelli abbattuti in altre zone del territorio intercomunale concordandole con l'Ente stesso.

Gli alberi di alto fusto abusivamente abbattuti senza la prevista autorizzazione devono essere sostituiti da altrettanti esemplari in numero doppio anche in zone del territorio indicate dall'Unione Campospinoso Albaredo.

Articolo 18. Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi, i canali e gli scoli, che ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.

Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, e preferibile scegliere tale sbocco in modo da non

provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Articolo 19. Spurgo e pulizia di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che il deflusso delle acque piovane si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali

vie contigue.

Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli arbusti e sarà possibile stipulare apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento o ripartizione degli oneri economici.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato. A tal fine il Comune con lettera raccomandata R.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Articolo 20. Recisione di rami protesi e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale o nascondono la segnaletica in atto prevista dal vigente C.d.S.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade di cui all'art. 19, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che, a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo, vi si sia accumulato.

E' vietato depositare sulle banchine stradali il materiale derivante dalle operazioni di manutenzione di cui al presente ed al precedente articolo. Tale materiale deve essere rimosso a cura e a spese dei soggetti interessati al momento in cui provvedono all'esecuzione dei lavori.

Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi e relativi frutti, rami, ramaglie, foglieame, provenienti da fondi privati vengano a cadere sul piano stradale i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza l'Ufficio Tecnico dell'Unione Campospinoso Albaredo provvederà alle necessarie operazioni con addebito delle spese al soggetto individuato quale responsabile.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, l'Ufficio Tecnico dell'Unione Campospinoso Albaredo potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Articolo 21. Canali ed opere consortili

Per la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, se esistenti, le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso. In caso contrario si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 22. Acque pubbliche

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto o materiale inerte (anche semplici pietre) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione l'Ufficio Tecnico dell'Unione Campospinoso Albaredo (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

E' altresì vietata la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua.

In ogni caso sono fatte salve le norme tecniche di attuazione del P.G.T. dell'Unione Campospinoso

Albaredo, relative alle fasce di rispetto di corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore.

Si rammentano le distanze di inedificabilità assoluta individuate in mt. 5 per il reticolo idrico minore e di mt. per il reticolo idrico principale.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigua non determini spreco e non cagioni danno a persone o cose pubbliche o private. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto in modo da non arrecare pregiudizio a cose o persone. E' fatto divieto assoluto di bagnare strade pubbliche o ad uso pubblico.

Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica il Comune, tramite ordinanza sindacale, può ordinare la sospensione o la limitazione delle attività di irrigazione.

TITOLO V

Attraversamenti e rispetto dei fondi

Articolo 23. Passaggio pedonale sui fondi privati

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi e dei tartufi.

Articolo 24. Passaggio con mezzi

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

E' vietato in ogni caso careggiare con moto da cross e fuoristrada.

Articolo 25. Passaggio su fondi comunali

Chiunque abbia la necessita di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 23 e 24.

E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune, senza apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Campospinoso Albaredo.

Articolo 26. Sentieri panoramici

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dall'Ufficio Tecnico dell'Unione Campospinoso Albaredo, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Articolo 27. Sciami di api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciame di api dei propri alveari sui

fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del C.C., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Il collocamento di amie di alveari non può avvenire ad una distanza inferiore di mt. 50 dal confine con proprietà limitrofe.

Articolo 28. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

Con il limite delle prescrizioni di cui alle leggi regionali n. 24 dell'8.7.89 e n. 24 del 23.6.97, è permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi possono vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile.

Articolo 29. Controllo su appropriazione di prodotti

Qualora gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso sanzionando eventuali comportamenti illeciti.

TITOLO VI

Pascolo, Caccia e Pesca

Articolo 30. Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale

È vietato il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali, comunali, le scarpate, i fossi l'argine demaniale, i boschi, gli incolti e tutte le golene fino alla sponda del fiume Po. Al fine di salvaguardia i dettami della Legge Regionale n. 10/2008.

È vietato il pascolo di bestiame sui terreni privati posti in golena, per gli altri terreni siti fino all'argine demaniale occorre il benestare scritto della proprietà.

Saranno passibili di denuncia di danneggiamento coloro che danneggiano le piante altrui atte al rimboschimento nel defogliarle, scortecciarle o strapparle.

È consentito il transito di greggi e mandrie solo sull'argine demaniale e lungo la via alzaia, al fine di garantire lo spostamento di animali per raggiungere le zone di pascolo consentite in un tempo massimo di 24 ore atte ad attraversare tutto il territorio comunale. Decorso tale termine il trasgressore verrà sanzionato.

È obbligatorio prima del transito nel territorio comunale comunicare al Comune per iscritto il giorno di passaggio/transito con le mandrie.

Articolo 31. Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare eventuali danni ai fondi privati, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli

automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Articolo 32. Attraversamento di centro abitato

Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade per le quali andrà assicurata la pulizia delle deiezioni degli animali. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

Articolo 33. Bestiame a soccida

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne il Comune di Albaredo Arnaboldi, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

Articolo 34. Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO VII

Attività agricole

Articolo 35. Principi generali

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Articolo 36. Allevamenti

Per quanto concerne l'allevamento di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici nonché le disposizioni impartite dal Servizio Veterinario A.S.L. - A.T.S.

Articolo 37. Lavorazioni del terreno

I conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali o interpoderali o vicinali, comunque soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trova lungo la strada.

Per quanto riguarda quindi, i vigneti, si stabilisce che la capezzagna sia di almeno 3 metri.

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Coloro che debbano provvedere all'impianto di nuovi vigneti, o al reimpianto degli esistenti su appezzamenti situati lungo strade statali, provinciali, comunali o, comunque, di pubblico transito, devono rispettare la distanza minima di 3 metri tra latifondo coltivato ed il ciglio stradale.

Articolo 38. Erosione superficiale dei terreni

E' fatto obbligo di mantenere l'inerbimento costantemente lungo il perimetro non lavorato del terreno coltivato in presenza di scarpate.

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione della presente

prescrizione, sarà addebitato al trasgressore (o inadempiente).

Articolo 39. Uso dei cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine

E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili o altri animali dai terreni coltivati ad una distanza di mt. 200 dalle abitazioni.

Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le abitazioni.

E' vietato l'utilizzo di tali strumenti dalla ore 23.00 alle ore 6.00 del giorno successivo e nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo fra un'emissione e l'altra non inferiore a minuti 5.

Fatte salve situazioni peculiari ad ogni amministrazione, la quale ha facoltà di regolamentare in difformità del presente articolo.

TITOLO VIII

Malattie e difesa delle piante coltivate

Articolo 40. Difesa contro le malattie delle piante

Nella evenienza di comparsa di malattie delle piante (biotiche e/o abiotiche) dannose alle colture agricole, il Comune, d'intesa con i competenti uffici provinciali, regionali e, eventualmente ministeriali, impartisce, di volta in volta, disposizioni atte alla difesa efficace delle colture ed al contenimento dei possibili rischi per la salute umana e di inquinamento ambientale.

I proprietari o conduttori di fondi dovranno curare, per quanto possibile, la distruzione dei parassiti vegetali ed animali nocivi all'agricoltura e alla natura seguendo le istruzioni emanate dalle autorità competenti. Gli incaricati dell'Ente Comunale alla segnalazione e alla verifica della distruzione dei parassiti nocivi, possono entrare, per tale funzione, nei terreni di privati anche senza il loro permesso purché muniti dell'ordine relativo visibile a richiesta dell'interessato.

Articolo 41. Danni da deriva

Nell'eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

Articolo 42. Informativa per trattamenti in corso

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze tossiche debbono segnalare adeguatamente l'area oggetto dell'intervento, informando i terzi dei rischi connessi.

In particolare l'impiego di prodotti fitosanitari ed il relativo spargimento con mezzi meccanici a terra dovrà avvenire secondo le procedure a seguito indicate:

- a) prima di effettuare i trattamenti in argomento, se in prossimità di abitazioni, ne dovrà essere dato avviso ai confinanti;
- b) i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento o pioggia e nelle ore più fresche della giornata. Devono essere eseguiti in modo da garantire la permanenza del prodotto sulle aree trattate ed evitare fenomeni di ricaduta a distanza;
- c) gli operatori devono possedere un regolare patentino per la distribuzione di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi;
- d) ciascun operatore sul campo deve sempre conoscere perfettamente i prodotti in distribuzione e le relative dosi presenti nelle miscele al fine di poter esaurientemente rispondere ad eventuali

richieste o consentire campionamenti degli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento;

- e) vanno rispettate le indicazioni contenute nelle modalità d'uso e precauzioni fornite dalla ditta produttrice ed indicate sull'etichetta delle confezioni;
- f) ciascun operatore dovrà far uso di adeguati mezzi di protezione individuate quali tute, calzari, maschere con filtri a carboni attivi e simili;
- g) gli strumenti usati per l'erogazione dovranno essere a perfetta tenuta. Durante il cambio di direzione del trattamento tali strumenti dovranno essere chiusi per tempo al fine di contenere la deriva del prodotto sull'appezzamento da trattare;
- h) dovrà prestarsi particolare attenzione durante il trattamento in adiacenza di confini, evitando l'uso dell'atomizzatore e privilegiando l'impiego di un'irroratrice;
- i) tutte le irrorazioni devono essere eseguite secondo quanto prescritto dall'art. 6 del D.P.R. n°236/88, relativamente alla distanza da pozzi ovvero opere di captazione delle acque potabili;
- j) sono vietati trattamenti acaricidi ed insetticidi nel periodo della fioritura e nel caso di erbe infestanti in fiore che dovranno essere falciate prima del trattamento a tutela delle api e degli insetti impollinatori;
- k) vanno apposte, durante il trattamento e fino al termine dell'intervallo di agibilità (ore 48), le segnalazioni di divieto di accessori non addetti ed agli operatori sprovvisti di adeguata protezione personale;
- l) va preferito, a parità di effetti ed in base al trattamento da eseguirsi, l'utilizzo di prodotti fitosanitari a minore tossicità.

Articolo 43. Contenitori di sostanze antiparassitarie

E' vietato disperdere nell'ambiente o interrare o bruciare i contenitori vuoti di antiparassitari nonché scaricare i residui in fossi o fognature. Tali confezioni vanno smaltite presso eventuali piattaforme per la raccolta differenziata ovvero aderendo a forme di raccolta consortile o conferite a ditte specializzate.

Articolo 44. Residui di coltivazioni

Al fine di evitare la propagazione della "nottua" e della "piralide del mais", i tutoli e residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il 15 Aprile dell'anno successivo alla coltivazione fatto salvo per la pratica di semina sul sodo dove verranno applicate le procedure agronomiche del caso.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni del "mal dell'esca" e di altri parassiti legati al legno della vite, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati mediante sminuzzamento e relativo interrimento, oppure asportati dai vigneti per altri usi.

Articolo 45. Terreni ingerbiditi

E' vietato mantenere terreni in stato di ingerbimento tale da determinare situazioni di degrado ambientale che ledano la quiete ed il decoro e possano creare pregiudizio per la pubblica salute ed incolumità, al di fuori degli ambiti naturalizzati previsti dal vigente PGT dell'Unione Campospinoso Albaredo. In caso di mantenimento di tali terreni allo stato di ingerbimento per trasformarli in bosco o a colture per selvaggina, i proprietari dovranno mantenere una fascia a vegetazione rasa di almeno 5 mt. Dal limite della proprietà del confinante. Se i proprietari non dovessero provvedere alla risoluzione della situazione sopra indicata, le necessarie operazioni saranno eseguite a cura dell'Unione Campospinoso Albaredo, che poi potrà farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi ingerbiditi in stato di abbandono.

I terreni che, dopo anni 5, hanno acquisito la caratteristica di bosco, sulla base di valutazioni che possono essere espresse da parte di personale del Corpo Forestale dello Stato o della Provincia o da enti predisposti (area di ampiezza di almeno mq. 2000 anche appartenente a più soggetti), per poter essere ricondotti a terreno agricolo necessitano di autorizzazione ambientale della Regione.

Articolo 46. Organismi geneticamente modificati (OGM)

Nel rispetto dei principi di precauzione e vietato l'utilizzo di OGM sull'intero territorio comunale, in attesa della messa a punto di idonei protocolli di sicurezza che, sulla base degli indirizzi comunitari, dispongano la valutazione su scala locale dei rischi relativi al loro impiego sia sulle coltivazioni, sia sul bestiame eventualmente nutrito con cibo ottenuto da sistemi agrari liberi di utilizzare OGM.

TITOLO IX

Malattie del bestiame e trasporto del letame.

Articolo 47. Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria 08.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 05.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta, ai sensi dell'art. 264 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Articolo 48. Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Articolo 49. Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria

Articolo 50. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Articolo 51. Trasporto del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni o costruzioni in genere ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Per quanto riguarda lo stoccaggio nelle concimaie, si rimanda al precedente articolo 8.

TITOLO X

Vincoli forestali e prevenzione incendi

Articolo 52. Abbattimento alberi

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne dato preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico dell'Unione Campospinoso Albaredo ed aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del settore stesso e di eventuali altri enti interessati per il tipo di pianta da abbattere (es. di età superiore ad anni 40, secolare o facente parte di un parco).

Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 15 metri da strade e canali. L'abbattimento di piante in aree boscate necessita di autorizzazione ambientale rilasciata dalla Provincia o da altri enti predisposti.

L'abbattimento sul territorio comunale è consentito dal 15 ottobre al 31 marzo mentre per tutto l'anno è possibile l'abbattimento di soli alberi morti, sradicati, spezzati o pericolanti.

L'apertura di nuovi tracciati nelle aree boscate è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, della Provincia per gli aspetti ambientali, edili, idrogeologici.

E' necessario, nell'eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell'area boscata utilizzata.

Il Corpo Forestale dello Stato provvede al controllo ed alla regolarità dei tagli, in base alla L.R. 28.10.2004, n. 27 ed al Regolamento sulle Norme Forestali Regionali n° 5/2007 ed eventuali successive modificazioni.

E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

Articolo 53. Prevenzione incendi

E' vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto che possa esserne intaccato.

Possono essere accesi fuochi esclusivamente ad uso privato per bruciare residui legnosi e vegetali da potature di orti e giardini rispettando le seguenti regole:

- a) distanza minima da case e strade asfaltate pari a mt. 25;
- b) accensione dalle ore 16,00 alle ore 9,00 con costante presenza di operatore;
- c) dimensione massima del falò acceso pari a mt. 3,00 di diametro; è vietato:
 - a) bruciare plastica e/o rifiuti che producano emissioni inquinanti di qualsiasi natura;
 - b) accendere fuochi non custoditi;
 - c) provocare danni ad altre proprietà derivanti da fumo e/o deriva di scintille;
 - d) accendere fuochi in giornate ventose.

Per quanto concerne l'accensione di altri fuochi che non corrispondono alle caratteristiche sopra enunciate, a mente dell'art. 59 del TULPS, gli stessi dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura di vigneti e frutteti con le seguenti modalità:

- a) il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale;
- b) il fuoco dovrà essere acceso nell'area di competenza dell'azienda agricola o di proprietà del fondo rurale stesso;
- c) potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa;
- d) il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta;
- e) il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza;
- f) il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.

TITOLO XI

Controlli e sanzioni

Articolo 54. Violazioni e loro accertamento

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o siano punite da disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 a€. 1.000,00.

Articolo 55. Autorità competente a ricevere il rapporto

Il Sindaco del Comune di Albaredo Arnaboldi, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689, a ricevere scritti difensivi ed ad effettuare audizioni ai sensi dell'art. 18 della Legge citata e ad emettere eventuali Ordinanze Ingiunzioni.

Articolo 56. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, tramite l'atto di contestazione dell'illecito accertato, l'Ufficio Tecnico dell'Unione Campospinoso Albaredo, può ordinare direttamente o a seguito di valutazione la rimessa in ripristino dei lavori necessari per porre rimedio ai danni provocati o alle modificazioni attuate senza il necessario titolo autorizzatorio con successiva imputazione degli oneri sostenuti al trasgressore.

TITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 57. Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico dell'Unione Campospinoso Albaredo e dal Codice Civile.

Articolo 58. Risarcimento danno

Qualsiasi danno dovesse verificarsi alla pubblica e privata proprietà a causa del mancato rispetto del presente regolamento sarà direttamente risarcito dagli inadempienti unitamente, come sottolineato negli articoli precedenti, a tutte le spese sostenute dall'Amministrazione dell'Unione Campospinoso Albaredo.

Articolo 59. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni

amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e di ogni altra norma in materia.

Ogni altra disposizione vigente nel Comune di Albaredo Arnaboldi, relativamente alle materie trattate agli articoli precedenti, viene abrogata con l'entrata in vigore del presente regolamento.

